

**b. Parti terze.**

Le relazioni di Europol non sono limitate agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. Tenuto conto della transnazionalità dei fenomeni criminali Europol ritiene vitale cooperare con Stati o istituzioni al di fuori dell'area europea. Queste relazioni con Parti terze sono regolate dall'art. 23 dell'ECD.

In generale, ci sono due tipi di accordi di cooperazione che Europol può avviare con Stati o entità terze: strategici e operativi.

Gli accordi strategici permettono lo scambio delle c.d. *general intelligence* e sono stati conclusi con Albania, Bosnia – Erzegovina, Colombia, FYROM, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia ed Ucraina (art. 23 comma 8 ECD).

I dati personali possono, tuttavia, essere scambiati solo dove è in atto un accordo di cooperazione operativo. Europol può concludere tale accordo con una parte terza che deve però garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

Il processo per concludere un accordo di cooperazione operativo con parti terze comporta una preventiva valutazione finalizzata a comprendere se la parte terza sia in grado di assicurare il necessario regime di protezione dei dati e se le regole sulla riservatezza delle informazioni sono state realizzate e sono effettivamente in uso.

Gli Stati con i quali sono stati conclusi accordi di cooperazione operativa sono l'Australia, il Canada, la Croazia, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e gli USA. Europol ha inoltre un accordo di cooperazione operativa con Interpol. Accordi di cooperazione operativa già conclusi per i quali pende ancora un processo di ratifica in accordo con l'applicabilità della legislazione nazionale esistono con la Colombia, FYROM e Monaco (situazione al dicembre 2011).

Eccezionalmente, e in assenza di accordi di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere trasmessi sotto le più strette condizioni. Uno scenario particolare è quello c.d. della "*ticking bomb*" (ticchettio della bomba) finalizzato a gestire una minaccia imminente là dove Europol non possa reagire in tempo perché le informazioni non possono essere scambiate per mancanza di un accordo di cooperazione operativa. Il regime di protezione dei dati di Europol tiene conto di questa situazione individuandola come caso specifico di esenzione dai limiti vigenti. Europol può comunque trasmettere dati personali se il Direttore ritenga assolutamente necessario salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici (art. 23 comma 8 ECD).

E' anche possibile che un flusso di informazioni a senso unico da Parti terze a Europol possa essere consentito prima dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione operativo. Tuttavia, la Parte terza in questione, deve almeno essere inclusa in una predefinita lista del Consiglio di potenziali futuri *partner* di cooperazione con Europol.

**c. Parti private.**

Oltre agli Stati e alle istituzioni come Interpol e Eurojust, Europol può anche ricevere informazioni dalle Parti private come ad es. entità od organi costituiti secondo la legge di uno Stato, società, associazioni professionali e organizzazioni senza scopi di lucro (art. 25 comma 1 ECD).

Come per ogni altro trasferimento di dati personali, anche questo processo è soggetto al controllo sulla protezione dei dati. In particolare, la possibilità di stabilire il percorso delle informazioni da una parte privata a Europol dipende da quale tipo di legge è chiamata in causa.

Se la parte privata è istituita sotto la legge di uno Stato membro (per esempio una GmbH tedesca o una Ltd. Britannica<sup>6</sup>), i dati personali della parte potranno essere trattati solo se sono stati trasmessi attraverso le rispettive UNE. Questa pratica assicura che le rispettive legislazioni nazionali siano state rispettate, incluse ogni tipo di salvaguardia della protezione dei dati.

In modo corrispondente, dove una parte privata è stata istituita sotto la legge di uno Stato membro con il quale Europol ha concluso un accordo di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere incanalati attraverso il punto di contatto designato dello Stato.

Dove non c'è accordo un accordo di tal tipo in atto, Europol può solo trattare il dato sulla base di un *memorandum d'intesa* che è esso stesso soggetto a un certo numero di requisiti di sicurezza.

L'opzione di ottenere informazioni da parti private viene considerata da Europol una significativa risorsa per il concreto sviluppo delle investigazioni. Reputa ancora Europol che, con tali relazioni, l'organizzazione possa accrescere le sue capacità di *expertise* e di conoscenza ed esplorare nuovi metodi ed approcci.

**d. Risorse disponibili pubblicamente.**


Sotto l'ECD Europol può anche ricercare direttamente e trattare informazioni che includono dati personali da fonti d'informazioni disponibili pubblicamente, come *media* e dati pubblici di fornitori commerciali d'*intelligence* (art. 25 comma 4 ECD).

Europol analizza specialmente i gruppi terroristici valutato che spesso essi comunicano attraverso siti pubblici. Questi gruppi argomentano minacciosamente, rivendicano il merito di attacchi o la diffusione di materiali d'indottrinamento via *internet* e diffondono i c.d. "*terror manuals*" che offrono istruzioni dettagliate su come organizzare attacchi o costruire armi e ordigni esplosivi.

Europol ha la capacità di monitorare questi siti ed analizzare le loro informazioni. Europol ritiene la capacità di visualizzare questi fenomeni da una prospettiva dell'UE, un significativo valore aggiunto. La valutazione di grandi quantità di dati e l'approfondito esame di innumerevoli pagine *web* in

<sup>6</sup> SPA

differenti linguaggi, sostiene Europol, richiedono considerevoli risorse umane e tecniche che potrebbero non essere disponibili a un singolo Stato membro. L'Agenzia ha perciò aggiunto il portale *Check the Web* ai suoi AWFs, dove vengono raccolte e trattate rilevanti informazioni tratte da siti pubblici per offrire agli esperti nazionali una visione globale delle attività terroristiche di matrice islamica. Simili iniziative riguardanti altri fenomeni criminali sono al vaglio.

**9. L'Ufficio addetto alla protezione dei dati di Europol - Data Protection Office (DPO).**

Il *Data Protection Office* è una parte integrante di Europol ed il punto di contatto iniziale per tutte le questioni di protezione dei dati. L'Unità è capeggiata dal *Data Protection Officer* che è nominato dal CdA di Europol su proposta del Direttore.

Il compito principale del DPO è di assicurare la legalità e la conformità con l'ECD per ciò che riguarda la protezione dei dati (art. 28 ECD). Una parte centrale del suo ruolo è di fornire una guida ed un consiglio indipendente, in particolare al Dipartimento delle Operazioni dell'Agenzia. Applicare il quadro legale, secondo Europol, può qualche volta essere un compito complesso e legalmente difficile; in particolare quando occorre determinare se un dato possa o meno essere inviato ad una parte terza o quando si deve negoziare un accordo di cooperazione operativa. Inoltre, il DPO, è il principale punto di contatto per i supervisori esterni di Europol in tema di protezione dei dati.

Il suo *status* unico nell'architettura di Europol consente al DPO di essere coinvolto nei processi di pianificazione sin dall'inizio; in tale modo, il DPO non solo prevede al monitoraggio *ex post*, ma partecipa allo sviluppo dei sistemi, all'esecuzione delle operazioni e all'addestramento dello *staff* di Europol.

Allo stesso tempo, il DPO è funzionalmente una parte indipendente dell'organizzazione. Opera come un consigliere informato ma indipendente. Nel caso di mancata conformità alle norme il DPO può seguire la questione secondo una procedura predefinita, interessando prima il Direttore, poi il CdA e successivamente, se necessario, le autorità di supervisione esterna (art. 28 comma 4 ECD).

Secondo Europol, ciò che appare essere una contraddizione a prima vista, è in realtà un concetto molto efficace; il DPO come parte dell'organizzazione lavora per l'autorizzazione degli affari operativi conformemente con l'applicabilità del quadro legale di protezione dei dati. In questo scenario, il DPO assicura consigli professionali, efficaci e orientati alla soluzione a tutte le Unità. Viene reputato d'interesse per l'organizzazione avere un membro interno – ancorché indipendente – in grado di tracciare una linea tra le necessità operative e il limite dei diritti costituzionali di protezione dei dati personali. Europol, con riferimento a se stessa, dichiara di non potere e di non dover avere un interesse a fornire prestazioni eccedenti l'applicabilità del quadro legale di riferimento.

Per assicurare la legalità e la conformità con l'ECD, il DPO può impiegare vari metodi e strumenti. Una caratteristica centrale del lavoro connesso alla protezione dei dati è di condurre controlli regolari sui *database* di Europol. A tal fine, il DPO ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e da tutti gli altri utenti di Europol. I dati non corretti, le informazioni scadute o gli accessi non necessari sono registrati così che possano essere conseguentemente rettificati dai proprietari dei dati. Sono perciò ancora le tecnologie di elevato *standard* che giocano un ruolo importante in questo aspetto del lavoro di Europol. Lo stato dell'arte dei *software* di analisi viene utilizzato per condurre i controlli; vengono inoltre generate

automaticamente registrazioni di accessi o altre azioni compiute con i *file* di Europol. Per mezzo di questi *log*, ogni ricerca o modificazione di dati personali può essere tracciata a ritroso fino al suo originatore, permettendo al DPO di verificare la necessità e la legalità del processo (art. 18 ECD).

Ancora, gli specialisti del DPO, esaminano regolarmente l'entità della sicurezza delle informazioni per i progetti pianificati o esistenti. Dovunque dati personali vengano trattati, una valutazione del rischio è ritenuta essenziale e deve essere determinato e posto in essere un adeguato livello di salvaguardia dei dati. Ciò comporta che per ogni nuova infrastruttura tecnica che la progettazione sia adeguata al già richiamato concetto di "*privacy by design*". L'attuazione delle misure di sicurezza deve essere verificata e mantenuta attraverso tutto il ciclo di vita dei *database*.

Poiché questi processi spesso coinvolgono procedure tecnologiche complesse, lo *staff* del DPO dispone di competenze informatiche specifiche.

Ancora, il DPO è interessato nelle valutazioni degli Stati terzi e, in particolare, nella verifica della capacità del futuro *partner* di garantire un adeguato livello di protezione delle informazioni. Gli operatori del DPO non solo verificano approfonditamente i rapporti obbligatori sulle rispettive previsioni nazionali in tema di protezione dei dati, ma possono anche intraprendere visite di studio per valutarne la concreta attuazione sul posto.

Il DPO documenta anche tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, inclusi quelli dello *staff*. Tutte le Unità sono obbligate a notificare al DPO ogni simile operazione. Questa notificazione permette al DPO di avere consapevolezza che per tutti i trattamenti in atto o pianificati, vi sia un adeguato livello di protezione delle informazioni. In particolare, nelle aree sensibili di investigazione che riguardano il crimine organizzato e il terrorismo, lo *staff* di protezione dei dati è ritenuto vitale. Le regole di protezione dei dati assicurano allo *staff* che informazioni che riguardano loro e le loro famiglie non siano accedibili liberamente nell'ambito dell'organizzazione o divulgate a persone esterne non autorizzate. Ritiene Europol che, in particolar modo il personale delle forze di polizia, debba poter fare affidamento sul fatto che le informazioni che li riguardano rimangano private.

Il DPO, conseguentemente, aumenta la consapevolezza sui rischi connessi ad un incauto trattamento di informazioni personali.

Un altro compito del DPO è di garantire che i soggetti delle informazioni siano informati dei loro diritti. Un individuo può ottenere informazioni per sapere se dati personali che lo riguardano siano trattati nei sistemi di Europol e averne comunicazione e chiedere che siano controllati per verificare se siano stati trattati o no in modo conforme all'ECD (art. 30).

A tal fine, i soggetti delle informazioni possono inviare una richiesta a Europol attraverso le competenti autorità degli Stati membri. I controlli dei sistemi di Europol sono eseguiti dal DPO. Le decisioni di accesso sono condizionate alla stretta consultazione tra Europol e le competenti autorità degli Stati membri.

L'ECD permette esenzioni sulla risposta alle procedure di accesso se il rigetto è necessario per:

- permettere a Europol l'assolvimento dei suoi compiti;
- tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
- garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
- proteggere i diritti e le libertà di terzi.

In tali casi l'agenzia informerà la persona interessata che sono stati eseguiti i controlli, ma non ne rivelerà i risultati. Se la persona che ha inoltrato la richiesta non sarà soddisfatta della risposta di Europol, si potrà appellare al *Joint Supervisory Body* (Autorità di controllo comune, art. 32 ECD).

Se i dati che non sono corretti o trattati in violazione dell'ECD sono stati trasmessi direttamente ad Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati correggeranno o cancelleranno tali dati in collaborazione con Europol. Tuttavia Europol ha un obbligo di immediata notifica agli Stati membri o altre fonti dei dati in questione, così come ad ogni altro destinatario (art. 31 ECD).

Inoltre, i soggetti delle informazioni hanno diritto ad ottenere una compensazione per i danni sofferti come conseguenza di un trattamento non autorizzato o non corretto dei dati che li riguardano (art. 52 ECD). Tale regola è un'altra forma di salvaguardia per assicurare che Europol e gli Stati membri si

attengano al regime di protezione dei dati. Un'efficace protezione dei dati viene interpretata da Europol anche come uno strumento concreto per proteggere l'organizzazione e gli Stati membri da tali richieste.

Nei suoi primi anni, Europol ha ricevuto un numero relativamente basso di richieste, con una media di circa 15 casi per anno. Evidenza però l'agenzia che i cittadini cominciano ad avere maggiore consapevolezza dei loro diritti e a tale proposito ricordano come: i siti *web* delle autorità di protezione dei dati degli Stati membri contengano informazioni su come esercitare il diritto di accesso; campagne condotte da gruppi o individui forniscano consigli su come approcciare l'organizzazione a questo riguardo; il sito *web* dell'Autorità di controllo comune evidenzi i diritti dei cittadini sotto l'ECD.

Il DPO agisce anche come *link* per le autorità esterne di protezione dei dati, in particolare il citato JSB. In questa funzione, il DPO informa le competenti autorità circa le attività di Europol nel campo delle misure di protezione dei dati e avvia uno scambio di pareri su queste materie.

**10. L'Autorità di controllo comune - Joint Supervisory Body (JSB).**

Mentre il DPO, sebbene indipendente nell'esecuzione dei suoi compiti, sia una parte integrante dell'organizzazione, il JSB provvede al controllo esterno (art. 34 ECD).



L'Autorità di controllo comune è composta da una rappresentativa delle autorità nazionali di protezione dei dati dei 27 Paesi. Si tratta di esperti con ampia competenza nel particolare campo della protezione dei dati negli ambiti delle forze di polizia. Il loro compito è di controllare le attività di Europol da una prospettiva di protezione dei dati. A tal fine, il JSB ha il potere di ispezionare tutti i *file* di Europol riferiti ad ogni epoca. Esso ha il diritto, almeno una volta all'anno, di ispezionare tutti i locali di Europol in stretta cooperazione con il DPO. Tale ispezione copre tutti le operazioni trattate da Europol e si conclude con la consegna di un dettagliato rapporto comprensivo di conclusioni e raccomandazioni. Se ritenuto necessario vengono eseguite anche ispezioni *ad hoc*.


Finora, queste visite ispettive sono state considerate un utile strumento per l'ulteriore sviluppo della cornice di protezione dei dati di Europol, dimostrando la validità e la produttività di una cooperazione tra le due istituzioni. In accordo con il JSB, Europol ha riconosciuto l'importanza della protezione dei dati non solo come elemento necessario di incontro tra obblighi connessi ai diritti umani ma anche come un mezzo per fornire rassicurazione agli Stati membri contribuenti (art. 33 ECD).

**11. Autorità di controllo nazionali - National Supervisory Bodies (NSBs).**

In aggiunta al controllo interno garantito dal DPO e al controllo esterno eseguito dal JSB, ogni Stato membro ha le sue proprie autorità di controllo. Queste autorità nazionali controllano indipendentemente, nel rispetto delle normative nazionali, le comunicazioni di dati personali a e da Europol (art. 33 ECD). Anche i membri di queste autorità di controllo hanno accesso ai documenti e ai locali degli Ufficiali di collegamento ad Europol (oltre che dell'UNE). Oltre ai dritti dei soggetti delle informazioni prima citati, ogni persona può richiedere alle autorità nazionali di accertare che le immissioni o le comunicazioni dei loro dati da parte degli Stati membri siano conformi alle normative nazionali e dell'UE.

L'UNE, ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di Polizia EUROPOL" si deve muovere nella cornice delle previsioni delle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676 (abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall'art. 183, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sostituite da quest'ultimo provvedimento di legge, c.d. *Codice in materia di protezione dei dati personali*) mentre l'autorità di controllo nazionale ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Europol (sostituito dall'art. 33 dell'ECD) s'identifica nel Garante per la protezione dei dati personali.

## 12. L'Unità Nazionale Europol.

a. **Concetto.**

L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale. L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali.

b. **Quadro legislativo e regolamentare di riferimento.****La legislazione dell'UNE**

- Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol)
- DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996
- Legge 23 marzo 1998 n. 93
- Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI

Istituita in forza di un dettato normativo che trae origine dall'Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol)<sup>7</sup>, sostituita dalla Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI che "istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)" (attuale quadro normativo di riferimento di Europol) l'UNE trova il suo fondamento normativo, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'art. 8 (Unità nazionale) dell'ECD che:

- (comma 1), fa obbligo a ciascuno Stato membro di "istituire o designare un'unità nazionale affinché svolga i compiti individuati nel medesimo articolo della decisione" e dispone, inoltre, la designazione di "un agente a capo dell'unità nazionale";
- (comma 2), statuisce che "l'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri" affermando il carattere di esclusività dell'UNE per

<sup>7</sup> Atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia.

quanto riguarda la comunicazione con le menzionate "autorità competenti" ovvero "tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale" (art. 3, comma 2, ECD).

Il **DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996**, collocando ordinativamente l'UNE presso l'Ufficio del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore centrale della Polizia Criminale, recepisce integralmente l'esclusiva titolarità dell'Unità Nazionale Europol per i rapporti con le Autorità nazionali competenti stabilendo, all'articolo 2, che "*l'Unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le competenti strutture italiane di polizia, per la gestione dei reciproci flussi informativi secondo la legislazione nazionale*".

Il **Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare in data 30 dicembre 1996** a firma del Capo della Polizia, richiamando espressamente il dettato del DM del Ministro dell'Interno citato:

- **ribadisce** il ruolo dell'UNE quale **unico organo di collegamento** tra Europol (all'epoca UDE - Europol) e le competenti strutture nazionali di polizia attribuendo all'Unità nazionale lo "*svolgimento esclusivo delle funzioni di collegamento, quale unico interlocutore, tra l'UDE-Europol ed i Referenti Nazionali per lo scambio d'informazioni relative alle aree di cooperazione individuate dall'Azione Comune del 10 marzo 1995*";
- **individua**, inoltre, gli organismi centrali delle strutture preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, indicati quali Referenti unici dell'UNE (DIA, DCSA, SCO e i II Reparti dei Comandi Generali dell'Arma e della Guardia di Finanza).

La legge **23 marzo 1998 n. 93** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia Europol) statuisce (art. 3) che l'Unità nazionale svolge le funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol (attualmente sostituito dall'art. 8 della decisione del Consiglio 2009/371/GAI) e tanto nell'attuale formulazione quanto in quella della Convenzione Europol, l'Unità nazionale viene individuata quale "*unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri*".

c. **Ordinamento e organico.**


Il **decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2000** di riassetto, tra l'altro, della Direzione Centrale della Polizia Criminale e istitutivo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, operativo dal 20 settembre 2001, ha determinato invece una nuova posizione ordinativa dell'UNE che si trova attualmente collocata nel Servizio innanzi citato, articolato su cinque Divisioni (1<sup>a</sup> Affari Generali, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Interpol, 4<sup>a</sup> UNE e 5<sup>a</sup> S.I.Re.N.E.). L'art. 3 del decreto attribuisce, infatti, alla "Divisione 4<sup>a</sup>" del Servizio "Unità Nazionale Europol" esclusivamente lo "**svolgimento delle funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol** basata sull'art. K3 del Trattato sull'Unione Europea ed adottata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995", innanzi richiamate.

Da un punto di vista organico, l'UNE, di livello divisionale, retta con alternanza d'incarico da un Primo Dirigente della P di S o da un Ufficiale di grado equivalente (Colonnello) dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della G di F, è articolata in Sezioni (art. 4 DM n. 214/1996).

L'ultima previsione organica cartolarmente individuata è quella annessa al richiamato DM Interno che prevedeva:

- 1 Funzionario del Ruolo dei Commissari e 1 Ispettore della P di S;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza.

La struttura dell'UNE è visualizzabile nel sottostante organigramma che raffigura anche la posizione degli Ufficiali di collegamento distaccati ad Europol.



ELOs: *Europol liaison officers*, Ufficio nazionale di collegamento, composto dagli Ufficiali di collegamento dell'UNE distaccati all'Aia, presso il QG di Europol.  
 Law Enforcement Agencies – LEAs, Referenti nazionali con i quali dialoga l'UNE.

Attualmente è retta da un Colonnello dei CC, Direttore della 4<sup>a</sup> Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nonché della stessa UNE.

Le Sezioni, rette da funzionari (salvo vacanze temporanee) equamente ripartite tra le principali Forze di Polizia (P di S, CC, e G di F), hanno una competenza per materia che rispecchia ovviamente i reati ricadenti nel mandato di Europol e con una ripartizione interna che tiene conto dei carichi di lavoro dell'UNE nel suo complesso.

Attualmente l'organico è il seguente:

- 1<sup>a</sup> Sezione: (funzionario non presente, è retta contestualmente dal Direttore della 2<sup>a</sup> Sezione), con 4 unità tra Ispettori/Marescialli;
- 2<sup>a</sup> Sezione: 1 Ten. Col. dell'Arma dei CC (Direttore) e 5 unità tra Ispettori/Marescialli;
- 3<sup>a</sup> Sezione: 1 Cap. della G. di F. (Direttore) e 6 unità tra Ispettori/Marescialli.

A questa previsione organica si devono aggiungere i 5 Ufficiali di collegamento distaccati presso il Quartier Generale di Europol a L'Aia, inquadrati nell'UNE ma che, nel loro insieme, costituiscono il c.d. Ufficio Nazionale di Collegamento presso Europol o *Liaison Bureau*, innanzi citato.

**13. Compiti dell'UNE.****a. Funzioni dell'UNE.**

Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni (art. 8 ECD):

- forniscono di loro iniziativa ad Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
- rispondono alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro da Europol;
- tengono aggiornate le informazioni;
- utilizzano e diffondono informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
- chiedono ad Europol consulenza, informazioni e analisi;
- trasmettono ad Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
- assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.

**b. L'articolazione "Ufficio nazionale di collegamento" presso Europol.**

Ai sensi dell'art. 9 dell'ECD ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche dell'ECD, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli "Uffici nazionali di collegamento" (c.d. *desk ndr*) presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

In concreto, gli Ufficiali di collegamento assicurano lo scambio informativo tra Europol e l'Unità Nazionale e tra gli Stati Membri e l'Italia (attraverso l'Unità Nazionale).

Effettuano, in prevalenza, la traduzione dei messaggi che provengono dai Referenti nazionali (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, D.C.S.A e D.I.A) dall'italiano all'inglese e, spesso, dall'inglese all'italiano anche dei messaggi che dagli Stati Membri e da Europol vengono indirizzati alle forze di polizia italiane tramite l'Unità Nazionale.

Gli ufficiali di collegamento sono altresì coinvolti nella gestione, preparazione e svolgimento delle seguenti materie:

- *meeting* e seminari cui vengono invitati gli esperti nazionali provenienti dai referenti;
- riunioni degli AWFs cui gli ufficiali di collegamento partecipano quali rappresentanti dello Stato;
- *meeting* dei Capi delle Unità Nazionali;
- riunioni della Task Force dei Capi delle Polizie o *meeting* connessi;
- riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati *ad hoc*, del Consiglio di Programma e degli altri enti di gestione e programmazione di Europol;
- progetti COSPOL avviati nell'ambito della *Task Force* dei Capi delle Polizie (EPCTF), ora COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna);
- bandi di concorso per il reclutamento del personale.

Spesso, il personale impiegato presso il *desk* italiano, è richiesto per la partecipazione a fasi operative/conclusive di attività di indagine, che lo vedono impegnato nella partecipazione e/o gestione di Sale Operative comuni (anche in missione in Stati diversi dall'Olanda, coinvolti nell'operazione) dove, nella maggior parte dei casi, è presente anche il c.d. Ufficio Mobile di Europol che permette lo scambio info-operativo in tempo reale attraverso il sistema SIENA e l'accesso alle banche dati di Europol per necessità di analisi.

c. **I Referenti nazionali dell'UNE - National Competent Authorities.**

Ai sensi della già richiamata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 123/183/714 del 30 dicembre 1996, l'UNE ha come interlocutori ESCLUSIVI gli organi centrali delle Forze di Polizia, con i quali corrisponde attraverso programmi di posta elettronica. Tali interlocutori sono denominati "Referenti Nazionali" e sono:

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza;
- il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato;
- la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;
- la Direzione Investigativa Antimafia.

d. **I flussi informativi e la loro ripartizione secondo criteri di competenza per materia.**

E' la stessa circolare innanzi richiamata a stabilire che, per ciò che riguarda i settori di cooperazione, è stata attribuita a ciascuno dei Referenti Nazionali, un'area di competenza specifica stabilita, tra l'altro, sulla base delle Direttive del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata emanate il 21 gennaio 1992 così che l'UNE interessa:

- la Polizia di Stato, per gli autoveicoli rubati e l'immigrazione clandestina;
- l'Arma dei Carabinieri, per il traffico di materiale radioattivo e nucleare;
- il Corpo della Guardia di Finanza, per il riciclaggio connesso alle aree di competenza di Europol;
- la DIA per le eventuali connessioni di stampo mafioso;
- la DCSA per il traffico di stupefacenti.


Il criterio della competenza per materia, si prevedeva già all'epoca dell'istituzione, avrebbe potuto trovare correttivi qualora l'UNE, nel verificare gli archivi a disposizione, avesse rilevato che le persone o i fatti oggetto di segnalazione erano già stati oggetto di specifica attività investigativa. In questi casi è fatto obbligo all'UNE di attivare l'organismo di polizia presso il quale esiste la maggiore concentrazione d'informazioni.

Per garantire, inoltre, la diffusione capillare delle notizie tra i Referenti nazionali, il principio della **reciprocità informativa** era stato integrato con quello della **circularità informativa** in modo che l'UNE, nell'assegnare e distribuire le richieste d'informazioni provenienti da Europol, fosse obbligata ad "incaricare per competenza un Referente e, in ogni caso, per conoscenza, tutti gli altri". Ne consegue anche, in forza della medesima circolare, che i Referenti interessati per conoscenza debbano comunicare all'incaricato per competenza quanto risulti nei propri archivi attivando, se del caso, i rispettivi reparti e coordinarsi, qualora questi abbiano in corso specifiche attività investigative, con il Referente attivato per competenza.

Le informazioni di valenza strategica devono comunque essere inviate a tutte e tre le Forze di polizia e agli "altri organi dipartimentali interessati".

L'allargamento dell'UE dagli originali Stati Membri del 1996 agli attuali 27 ha ovviamente incrementato il numero delle informazioni così come i riassetti interni delle singole Forze di Polizia, che hanno determinato talvolta una redistribuzione delle competenze per materia o l'istituzione di Reparti/Uffici *ad hoc*, rendono probabilmente necessaria una rivisitazione del quadro dei Referenti nazionali.

Il flusso informativo da e verso Europol rispecchia il seguente schema:



**14. Carichi di lavoro.**

Per esaminare i carichi di lavoro dell'UNE occorre valutare quantitativamente e qualitativamente il funzionamento dei principali *database* e/o sistemi di comunicazione informatica di Europol:

**a. EIS:****- Contenuto:**

alla data del 4 gennaio 2012 l'EIS conteneva 183.240 "oggetti". Il numero totale delle persone archiviate in EIS era di 41.193.

Comparato al dicembre 2010 EIS conteneva un incremento del 5%. Comparato al dicembre 2009 il contenuto era accresciuto del 34%.

Europol, nella sua periodica valutazione, correlava il relativamente basso incremento del 2011 alla significativa eliminazione di dati operata da due Stati membri alla fine dell'anno. Tuttavia, in termini di persone, l'incremento ammontava al 16% se comparato al 2010.

Il traffico di droga, con il 25% di tutti gli oggetti, rappresenta l'area criminale di maggiore rilevanza di tutti gli oggetti seguita da traffico di esseri umani con il 23%, contraffazione monetaria con il 18%, furti e rapine con il 10% e truffe e frodi con il 5%.

La Germania è il maggiore contributore (con il 27% di tutti i dati inseriti in EIS) seguita da Belgio, Francia, Spagna ed Europol (per conto delle parti terze).

**- Data loaders:**

Nel 2011 la Lituania ha iniziato ad operare con *data loaders* per l'alimentazione di EIS.

Alla fine del 2011, 13 Paesi stanno utilizzando *data loader*: Germania, Olanda, Danimarca, Spagna, Belgio, Svezia, Francia, **Italia**, Portogallo, Repubblica Slovacca, Polonia, Regno Unito e Lituania.

**- Interrogazioni:**

Nel 2011 sono state fatte 111.110 interrogazioni al sistema.

Comparate al 2010, le interrogazioni sono diminuite dell'8%. A causa della progettazione dell'EIS, le cosiddette "*Batch Searches*" (ricerche a fasci) non sono incluse nelle statistiche. La "*Batch Search*" è una funzionalità che premette di importare larghe liste di oggetti (fino a 400), per esempio una lista contenete 400 sospetti e cercarli in un'unica interrogazione. Queste statistiche saranno disponibili e diverranno oggetto di rapporto da parte di Europol dal primo quadrimestre del 2012.

**- Cross Checks (riscontri incrociati):**

176 CBCC (*Crime border cross check*) sono stati riscontrati nel 2011 di cui 158 erano legati a persone. Tra i 176 figuravano 14 potenziali "cross match" che coinvolgono l'Italia.

Comparata al 2010, la media dei CBCCs, è diminuita del 4%. Osserva tuttavia Europol che l'incremento dei contenuti del 28% del 2010 ha innescato quasi lo stesso numero di CBCCs del

2011 dove il contenuto risulta accresciuto solo del 5%. Ritiene perciò l'Agenzia che, avendo il modesto incremento del contenuto innescato un simile numero di CBCCs, la qualità dei dati di EIS sia significativamente cresciuta.

**b. AWFs:**

I *database* AWFs sono dunque una sorta di contenitori tematici nei quali affluiscono i contributi info-operativi dei Paesi interessati all'analisi di una particolare area criminale che vengono elaborati e tradotti in pacchetti di analisi operativa (*intelligence*) a supporto delle investigazioni.

Alla data del 14 febbraio 2012 risultavano attivi 21 AWFs e, in tutti casi, vi è la partecipazione dell'Italia:

Nome	Area criminale d'interesse	Data di apertura
<b>Monitor</b>	Gangs di motociclisti	07/09/99
<b>Hydra</b>	Terrorismo islamico	22/02/00
<b>EEOC Top 100</b>	Reti di criminalità organizzata dell'Europa orientale	16/11/99
<b>Heroin</b>	Reti turche coinvolte nei traffici di eroina	13/10/00
<b>Sustrans</b>	Transazioni finanziarie sospette	26/11/01
<b>Cola</b>	Reti latino-americane coinvolte nei traffici di cocaina	07/09/99
<b>Twins</b>	Reti di pornografia infantile su internet	16/08/01
<b>Terminal</b>	Frodi con carte di credito	18/04/03
<b>Dolphin</b>	Più importanti reti non islamiche di terrorismo che minacciano l'UE	08/09/03
<b>Copper</b>	Reti di criminalità organizzata di etnia Albanese	30/12/03
<b>Furtum</b>	Gangs itineranti dell'ex Jugoslavia dedite al furto con scasso	05/01/04
<b>Phoenix</b>	Tratta di esseri umani	26/06/07
<b>Synergy</b>	Droghe sintetiche	13/12/04
<b>Soya</b>	Contraffazione dell'Euro	01/03/05
<b>Smoke</b>	Traffico illecito di tabacco	25/04/05
<b>Checkpoint</b>	Agevolazione dell'immigrazione illegale	09/10/06
<b>Copy</b>	Pirateria commerciale	30/01/08
<b>MTIC</b>	Frodi intracomunitarie	02/04/08
<b>Cyborg</b>	Crimini informatici	29/04/09
<b>Cannabis</b>	Stupefacenti	18/01/10
<b>Maritime Piracy</b>	Pirateria marittima	25/01/10

I dettagli specifici della gestione dei singoli AWF possono essere esaminati solo attraverso lo sviluppo delle investigazioni connesse e degli specifici rapporti.

In linea generale osserva **positivamente** Europol che:

- dal primo quadrimestre del 2011 al secondo semestre del 2011, il numero di contributi accettato dagli AWFs risultava accresciuto del 78% ;
- il progressivo incremento viene attribuito in parte all'attività del Centro Operativo (Unità 01 Operational Centre & Coordination). Attraverso il trattamento e il riscontro incrociato, gli AWFs possono celermente rispondere ai loro fornitori di dati. Ciò provoca quale conseguenza la stimolazione di un fitto scambio di messaggi;